**D.M. 15 dicembre 1970**

( Gazz. Uff. n. 39 - 15 febbraio 1971 )

Esonero dalla denuncia e dalle autorizzazioni prescritte dalla L. 31 dicembre 1962, n. 1860, in

applicazione della L. 19 dicembre 1969, n. 1008

pag.3

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

di concerto con

IL MINISTRO PER LA SANITA’

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, concernente la ratifica e l'esecuzione del trattato istitutivo della

Comunità europea dell'energia atomica:

Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sull'impiego pacifico della energia nucleare;

Vista la legge 11 agosto 1960, n. 933, concernente la istituzione del comitato nazionale per l'energia

nucleare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, sulla sicurezza degli impianti e

protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti

dell'impiego pacifico dell'energia nucleare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, recante modifiche ed

integrazioni alla legge 31 dicembre 1962, n. 1860;

Vista la legge 19 dicembre 1969, n. 1008, che conferisce al Ministero dell'industria, del commercio e

dell'artigianato la facoltà di esonerare dalla denuncia e dalle autorizzazioni prescritte dalla citata legge n.

1860 per la detenzione, il commercio e il trasporto di modiche quantità di materie fissili speciali, materie

prime fonti nonché altre materie radioattive, mediante propri decreti emanati di concerto con il Ministero della

sanità, sentito il comitato nazionale per l'energia nucleare;

Ritenuta la necessità di esonerare dalla denuncia di detenzione e dalle autorizzazioni al commercio e al

trasporto, previste dalla citata legge n. 1860, modiche quantità di materie fissili speciali, materie prime fonti

nonché altre materie radioattive.

Sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare;

Udito il Consiglio interministeriale di coordinamento e consultazione per i problemi relativi alla sicurezza

nucleare e alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori, di cui all'art. 10 del citato decreto del

Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185;

DECRETA

Art. 1

Non è soggetta all'obbligo della denuncia di cui al secondo comma dell'art. 3 della legge 31 dicembre 1962,

n. 1860, la detenzione di:2

1) sostanze sotto forma di metallo, di leghe, di composti chimici, di miscele, di soluzioni e di gas, nelle quali il

contenuto di uranio naturale o impoverito o torio non superi complessivamente 10 kg o nelle quali la

concentrazione in peso di uranio naturale o impoverito o torio non superi complessivamente lo 0,05%

ancorché sia superato il limite in peso complessivo dei 10 kg. innanzi indicato (1);

2) metalli delle terre rare, loro composti, miscele e prodotti derivati che contengano non più dello 0,25% in

peso complessivo di uranio naturale e torio;

3) minerali che non contengono complessivamente più di kg. 10 di uranio naturale o torio;

4) torio contenuto nei seguenti prodotti finiti:

a) reticelle per lampade a gas;

b) tubi a vuoto;

c) elettrodi per saldatura;

d) lampade elettriche per illuminazione sempreché tali lampade non contengano ciascuna più di 50

milligrammi di torio;

e) lampade germicide, lampade per luce solare artificiale o lampade per illuminazione esterna o industriale

sempreché non contengano più di due grammi di torio ciascuna;

5) uranio naturale o impoverito o torio contenuto nei seguenti prodotti finiti:

a) soggetti o stoviglie di ceramica vetrificata sempreché la smaltatura non contenga più del 20% in peso di

uranio o torio;

b) prodotti vetrosi, smalto vetroso, vernici vetrose o porose che non contengano più del 10% in peso di

uranio o torio;

c) pellicole fotografiche, negativi e stampe;

6) qualsiasi prodotto finito o parte di esso contenente lega o dispersione di tungsteno-torio o

magnesio-torio, sempreché il torio contenuto non superi il 4% in peso;

7) uranio naturale o impoverito contenuto nei contrappesi per aeromobili, installati, immagazzinati o in fase di

montaggio o smontaggio;

8) torio contenuto in lenti ottiche già fabbricate sempreché ciascuna lente non contenga più del 30% in peso

di torio e non venga alterata, con processi di formatura, molatura e pulitura;

9) torio contenuto in ogni parte finita di motori di aereo fabbricati con lega o dispersione al nichel-torio, a

condizione che il torio sia disperso nel nichel-torio sotto forma di biossido finemente suddiviso e che il torio

contenuto non ecceda il 4% in peso.

Resta fermo l'obbligo dell'osservanza delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 13

febbraio 1864, n. 185, in particolare per quanto previsto negli articoli 30 e 31.

Art. 2

Gli esoneri previsti nel precedente art. 1 non si applicano agli esercenti degli impianti e depositi definiti

nell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, numero 185.3

Art. 3

Non è soggetto all'autorizzazione prescritta dall'articolo 4 della legge 31 dicembre 1962, numero 1860, il

commercio di materie grezze o minerali che contengano meno di kg. 3 complessivi di uranio naturale o

impoverito o di torio. L'autorizzazione è peraltro necessaria quando le quantità commerciate per un anno

solare contengano le materie sopra citate in quantità complessivamente superiore a kg. 10.

E’ altresì esonerato dall'autorizzazione il commercio di materie radioattive quando la quantità totale di

radioattività delle stesse per ogni atto di vendita sia inferiore o uguale ai valori stabiliti dagli articoli 2, lettere

a), b), c) d), 3 e 4 del decreto ministeriale 27 luglio 1966 ( Gazzetta Ufficiale n. 285 del 14 novembre 1966 ),

modificato del decreto ministeriale 19 luglio 1967 (Gazzetta Ufficiale n. 201 dell'11 agosto 1967).

La autorizzazione è peraltro necessaria quando in un anno solare siano effettuate più di cento

compravendite.

Resta fermo l'obbligo dell'osservanza delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 13

febbraio 1964, n. 185, in particolare di quanto prescritto nell'art. 36 di tale decreto.

Art. 4

Non è soggetto all'obbligo dell'autorizzazione di cui all'art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860,

modificato dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, il trasporto di

quantità di totali di materie fissili speciali che non eccedano i valori determinati ai sensi dell'art. 1 del decreto

del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, e comunque i 15 grammi di peso.

( 1 ) Punto 1) così modificato dal D.M. 7 marzo 1973 ( Gazz. Uff. 18 aprile 1973, n. 101 ); il testo originario

era il seguente:

1) sostanze sotto forma di metallo, di leghe, di composti chimici, di miscele, di soluzioni e di gas, nelle quali il

contenuto di uranio naturale o impoverito non superi complessivamente kg. 10 o nelle quali la